

# Spunti di interpretazione e di analisi dell'IRES

Alessandro Santoro

Università degli Studi di Milano-Bicocca

1


## PRIMA PARTE

### L'Ires: un'interpretazione complessiva

*Perché è stata introdotta?*  
*A quali esigenze tenta di rispondere?*

2

## L'approccio tradizionale alla tassazione della società/1



3

## L'approccio tradizionale alla tassazione della società/2



4

## L'approccio tradizionale alla tassazione della società\3

- Scelta di **tassare anche le società** per ragioni equitative e di gettito;
- prevalenza dei **sistemi ad imputazione**;
- si hanno così due livelli di tassazione (società e socio) ma la tassazione sulle società è secondario rispetto alla **tassazione delle persone fisiche**;
- la tassazione delle società viene quindi studiata soprattutto alla luce del **principio di neutralità** (in primis rispetto alle fonti di finanziamento): esigenza di minimizzare le distorsioni delle scelte dell'impresa rispetto a quelle compiute in assenza di tassazione;
- anche in ambito internazionale il problema è la neutralità piuttosto che la **competitività** dei sistemi fiscali. Scelta tra **CIN**, *capital import neutrality* cioè tutti gli investimenti in un determinato paese tassati nello stesso modo, e **CEN**, *capital export neutrality* cioè tutti gli investitori residenti in un determinato paese tassati nello stesso modo.

5

## Prima dell'Ires: IRPEG e DIT

- IRPEG distingueva **due componenti della base imponibile** secondo i dettami della tassazione duale (DIT dual income taxation):
  - ❑ il **reddito ordinario**, parametrato al **capitale proprio** dell'impresa, tassato con aliquota ridotta al 19%;
  - ❑ il **reddito residuale** (o sopra-profitto) tassato con l'aliquota statutaria che nel 2003 sarebbe stata al 34%.
- Il sistema DIT **riduce l'aliquota** rispetto all'aliquota ordinaria;
- Il sistema DIT **aumenta la neutralità** del sistema fiscale riducendo la convenienza fiscale dell'indebitamento: se l'impresa aumenta il capitale proprio aumenta anche la porzione di base imponibile che è tassata al 19%.

6

## Elementi di crisi dell'approccio tradizionale

- Lo sviluppo e l'integrazione (=globalizzazione) dei mercati finanziari:
- ❑ **difficoltà** nel mantenimento del **credito d'imposta** che non è quasi mai in grado di rispettare la neutralità di trattamento e non è compatibile con l'ordinamento comunitario;
- ❑ crescente **importanza** dei fenomeni di **concorrenza fiscale** verso il basso (c.d. *race to the bottom*) specie in termini di aliquota più che di base imponibile;
- ❑ crescente **rilevanza del livello di tassazione sulle società** rispetto al livello di tassazione sul socio specie per le multinazionali a larga e diffusa base azionaria.

7

## Alcune caratteristiche dell'Ires ed un'ipotesi interpretativa

- **Abbandono del credito d'imposta** (sia tra società e soci p.f sia tra società e società) e introduzione di forme di doppia tassazione;
- introduzione istituti finalizzati a **concorrenza fiscale** sul livello di tassazione delle società quali **participation exemption** e **consolidato fiscale** (cfr. *infra* per una spiegazione);
- **allargamento** della base imponibile e (minima) **riduzione** dell'aliquota;
- interpretazione: l'Ires come **tentativo di risposta** ed uscita dalla crisi dell'approccio tradizionale?

8

## SECONDA PARTE

### L'Ires: alcune tra le novità principali

*Abolizione credito d'imposta*  
*Participation exemption*  
*Consolidato fiscale*

9

### Schema di riferimento



10

## Abolizione credito d'imposta

(tra società, per p.f cfr. Di Nicola)

- **Prima** dell'Ires: se società B distribuisce un dividendo a società A entrambe pagano le imposte ma A ha un **credito** per l'imposta già pagata da B.
- In questo modo è “come se” B non pagasse l'imposta e questa venisse **pagata solo da A**.
- Con l'Ires: nessun credito d'imposta per A, che **però deduce il 95% del dividendo** ricevuto da B dalla sua base imponibile (è un ricavo non tassabile).
- Con l'Ires c'è quindi **doppia tassazione del 5%** del dividendo ad ogni passaggio dello stesso (catena a più livelli)...
- ma se le imprese fanno il **consolidato fiscale** (ved. *infra*) la deduzione è al 100% e quindi si ritorna alla situazione precedente: l'imposta viene pagata solo una volta (però da B).

11

## Participation exemption

- **Prima** dell'Ires: se il valore della partecipazione che A detiene nel capitale di B diminuiva questa diminuzione era una **svalutazione fiscalmente deducibile**.
- **Prima** dell'Ires: se il valore ricavato dalla vendita della partecipazione era superiore al valore iscritto in bilancio la differenza costituiva una **plusvalenza tassabile**.
- Con l'Ires è introdotta *participation exemption* ovvero **irrelevanza fiscale sia delle svalutazioni sia delle plusvalenze**.
- La participation exemption è **strumento di concorrenza fiscale** perché favorisce la ri-collocazione in Italia di holding emigrate in Olanda e Lussemburgo.

12

## Consolidato fiscale

- Prima dell'Ires: A e B erano considerati **soggetti fiscalmente separati**. Se A aveva una base imponibile positiva pagava l'imposta corrispondente, mentre se B aveva una base imponibile negativa non pagava nulla (no imposta negativa) e rinviava la perdita all'anno successivo...
- ...tuttavia la **svalutazione** era lo strumento utilizzato da A per avvantaggiarsi fiscalmente e subito della perdita di B (N.B: il 40% delle società di capitali italiane sono regolarmente in perdita).
- Con l'Ires non c'è più svalutazione ma c'è possibilità di consolidato fiscale: a certe condizioni A e B consolidano (=sommano algebricamente) le proprie basi imponibili, quindi l'eventuale perdita di B si sottrae subito dalla base imponibile di A e il gruppo (A+B) paga subito meno imposte. Anche questo è **strumento di concorrenza fiscale** (il consolidato fiscale esiste in quasi tutti i paesi europei)...
- tra le condizioni previste, però, c'è la detenzione da parte di A di una **quota pari almeno al 50%** del capitale di B.

13

## TERZA PARTE

### L'Ires: approfondimenti

*Impatti quantitativi sulle società italiane*

*Ruolo della neutralità*

*Rapporto con il contesto europeo*

14

## Impatti quantitativi: una classificazione

- L'impatto quantitativo della riforma dipende dalla combinazione tra **modifiche della base imponibile che riguardano solo alcune società** e **modifiche dell'aliquota che invece riguardano tutte le società**.
- Le modifiche dell'aliquota, a loro volta, sono determinate da due fenomeni di segno contrapposto:
  - ❑ il **beneficio** derivante dalla riduzione dell'aliquota statutaria dal 34% al 33%;
  - ❑ l'**aggravio** derivante dall'abrogazione della DIT.
- Da alcune simulazioni gli effetti combinati sono i seguenti:
  - ❑ per le società non comprese nei gruppi (circa l'85%) delle società italiane le modifiche della base imponibile saranno quasi completamente irrilevanti e l'impatto dipenderà esclusivamente dal confronto tra benefici ed aggravii di aliquota;
  - ❑ per le società comprese nei **gruppi** è fondamentale la lunghezza della catena societaria e la presenza di società in perdita.

15

## Neutralità e DIT

- Una fonte di **non neutralità** è determinata dal vantaggio fiscale per finanziamento tramite debito anziché capitale proprio.
- **DIT**: modello ACE elaborato da IFS anni Novanta, tassazione duale garantisce minor costo fiscale capitale proprio.
- Caratteristiche della DIT:
  - ❑ **riduzione** aliquota effettiva **maggiore** per investimenti con tasso di **profitabilità** atteso **inferiore**;
  - ❑ è strumento di **neutralità, non incentivo** agli investimenti (agisce dal lato del passivo);
  - ❑ il suo impatto dipende dalla **scelta di utilizzare il capitale proprio**: fino al 2000 relativa concentrazione in imprese medio-grandi collocate al Nord probabilmente perché abituate ad utilizzare auto-finanziamento.

16

## Neutralità e riforma

- Non c'è un esplicito obiettivo di **neutralità** intesa in senso **tradizionale**.
- Scompare la **DIT**, **criticata** per i suoi effetti **dal lato dell'attivo** (agevola anche investimenti finanziari), tuttavia non c'è una scelta di sistema alternativo tipo CBIT.
- Ci sono **alcune misure** che hanno ratio sistematica o anti-elusiva e che avranno **effetto** anche sul rapporto tra costo del finanziamento tramite capitale proprio e debito: **pro-rata patrimoniale** e **capitalizzazione sottile**.
- Hp **interpretativa**: il forte indebitamento imprese italiane è considerato non risolvibile per via fiscale ? Infatti la **sottocapitalizzazione** viene definita come “un **fatto economico** a sé” quando non è elusiva (cfr. Relaz. Illustrativa).

17

## Alcune tendenze in Europa

- Negli anni '90:
  - ❑ si è verificata una **diminuzione delle aliquote statutarie** ma anche un **allargamento delle basi imponibili**, e quindi l'aliquota media effettiva è rimasta tendenzialmente costante;
  - ❑ è rimasto costante il rapporto tra gettito delle *corporate taxes* e PIL .
- Sono tuttora presenti rilevanti **differenze di aliquota effettiva** tra i diversi paesi europei.
- La **convergenza** tra i sistemi nazionali è **molto lenta**.
- La tassazione continua ad essere **non neutrale** (per tipologia di investimento/finanziamento, per dimensione di impresa, ecc.).
- Il **credito d'imposta** viene messo in questione da integrazione mercati finanziari perché **crea asimmetrie**.

18

## Tassazione europea e riforma

- Elementi di **coerenza** tra riforma e tendenze europee:
  - ❑ allargamento base imponibile e diminuzione aliquota statutaria;
  - ❑ neutralità trattata come problema secondario.
- Inoltre **possibilità di tassazione consolidata su base inter-statale**:
  - ❑ con la COM 582/2001 la Commissione UE propone l'introduzione di una **base comune di tassazione per le multinazionali europee** con aliquota nazionale sui "pezzi" di competenza dei singoli paesi.
  - ❑ con il consolidato mondiale la **riforma** introduce un **modello** dove la base comune è data dalle regole italiane con una sorta di **home-state taxation pro-quota**. Ma l'**impatto** concreto del consolidato mondiale potrebbe essere **ridotto**.